



Comune di
Avetrana



Comune di
Fragagnano



Comune di
Lizzano



Comune di
Manduria



Comune di
Maruggio



Comune di
Sava



Comune di
Torricella

Ambito Territoriale N. 7 Asl/Ta

3° Piano Sociale di Zona

2014 - 2016

Fascicolo 4

Allegati al Capitolo 4:

Convenzione

Regolamento di Funzionamento del Coordinamento Istituzionale


Regolamento di funzionamento dell'Ufficio di Piano

Regolamento Unico per l'affidamento dei Servizi

Regolamento Unico per l'accesso alle prestazioni

Regolamento di gestione del Fondo unico d'Ambito

Ai sensi della L.R. n.19/2006 e del Piano Regionale delle Politiche Sociali per il triennio 2013-2015



**REGOLAMENTO CONTABILE PER LA GESTIONE DELLE RISORSE DEL FONDO UNICO
DI AMBITO DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI
AMBITO TERRITORIALE N.° 7 ASL/TA
PIANO SOCIALE DI ZONA 2014-2016**



PREMESSO

- che la Regione Puglia ha approvato la Legge Regionale 10.07.2006, n.19 (pubblicata sul B.U.R.P. n. 87 del 12.07.2006), **“Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia”, al fine di programmare e realizzare sul territorio un sistema integrato di interventi e servizi sociali, a garanzia della qualità della vita e dei diritti di cittadinanza, secondo i principi della Costituzione, come riformata dalla Legge Costituzionale n. 3 del 18.10.2001, e della Legge n. 328 dell’08.11.2000;**
- che la predetta normativa, diretta alla realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali, individua, secondo i principi della responsabilizzazione, della sussidiarietà e della partecipazione, il "Piano di Zona" strumento fondamentale per la realizzazione delle politiche per gli interventi sociali e socio-sanitari, con riferimento, in special modo, alla capacità dei vari attori, istituzionali e sociali, di definire, nell'esercizio dei propri ruoli e compiti, scelte concertate in grado di delineare opzioni e modelli strategici adeguati per lo sviluppo di un sistema a rete dei servizi sul territorio di riferimento, definito ambito territoriale;
- che con la Deliberazione n. 1534 del 2 agosto 2013, la Giunta Regionale, in attuazione della L.R. n.19/2006, ha approvato il Piano Regionale delle Politiche Sociali 2013-2015;
- che ai Comuni spettano tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità;
- che i Comuni, ai sensi dell’art. 16 della legge regionale n. 19/2006, sono titolari di tutte le funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e che nell’esercizio delle predette funzioni adottano sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini;
- che è volontà delle parti coordinare le predette attività di interesse comune, inerenti gli interventi e i servizi socio-assistenziali, nonché le azioni per l’integrazione con le attività socio-sanitari, attraverso l’esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi, al fine di assicurare unitarietà ed uniformità al sistema locale con l’obiettivo di garantire la qualità dei servizi offerti e il contenimento dei costi;
- che, i predetti Comuni hanno espresso la volontà di gestire in forma associata i servizi e gli interventi socio-assistenziali e socio-sanitari rientranti nel Piano Sociale di Zona per il triennio 2014-2015 e a tal fine hanno stipulato apposita Convenzione ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, sottoscritta in data 4 dicembre 2013;

Tutto ciò premesso, tra gli enti intervenuti, come sopra rappresentati,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art.1 -Recepimento della premessa

La premessa è parte sostanziale ed integrante del presente Regolamento.

Art.2 – Oggetto

Finalità del presente atto è quella di regolare i flussi finanziari e l’utilizzo delle risorse afferenti al Fondo Unico di Ambito per la gestione dei servizi sociali e socio-sanitari dell’Ambito sociale nr.° 7. La composizione del Fondo Unico di Ambito è definita nella Convenzione per la gestione associata delle

Art.3 – Flussi finanziari in entrata e costituzione del Fondo Unico di Ambito

Alla definizione del Fondo Unico di Ambito, così come definito all'articolo 15 della Convenzione, concorrono risorse derivanti da diverse fonti. In particolare tali risorse sono:

- le risorse residue di stanziamento rinvenienti dal precedente Piano Sociale di Zona;
- le risorse nazionali trasferite (Fondo Nazionale Politiche Sociali e Fondo Nazionale non Autosufficienze);
- le risorse regionali trasferite (Fondo Globale Socio-Assistenziale e F.E.S.R. per i Buoni Servizio di Conciliazione);
- le risorse PAC Servizi di Cura per i Piani di intervento Anziani e Infanzia;
- le risorse comunali;
- le risorse Asl;
- altre risorse pubbliche e private.

Art.4 – Flussi finanziari in uscita e realizzazione degli interventi

Gli interventi ed i servizi inseriti nel Piano Sociale di Zona potranno essere gestiti con quattro differenti modalità:

- a. interventi e/o servizi di ambito gestiti dal Comune capofila;
- b. interventi e/o servizi di ambito a valenza sovracomunale gestiti da uno dei Comuni interessati;
- c. interventi e/o servizi comunali gestiti dal Comune interessato;
- d. altri interventi la cui titolarità ricada su un ente diverso dai Comuni.

Nella progettazione di dettaglio del Piano Sociale di Zona saranno predisposte, per ciascuno degli interventi programmati, delle schede analitiche in cui verrà indicato il costo totale del servizio, in coerenza a quanto definito nelle schede di programmazione finanziaria predisposte dalla Regione ed allegate al Piano Sociale di Zona dell'ambito territoriale.

Per ogni singolo progetto, intervento o servizio, il costo totale sarà accreditato al soggetto responsabile della gestione così come indicato nell'elenco riportato più sopra. Per i servizi a valenza d'ambito il soggetto responsabile della gestione è il Comune capofila che riceverà, da ciascuno degli Enti coinvolti le risorse proprie in misura pari a quanto indicato nella scheda di progetto ed attingerà al Fondo Unico di Ambito per le risorse di trasferimento sempre nella misura di quanto indicato nella scheda di programmazione finanziaria.

Nel caso riportato alla lettera b), il Comune responsabile del servizio di ambito a valenza sovracomunale in questione attingerà alle risorse iscritte nel proprio bilancio in misura di quanto indicato nella scheda di progetto e riceverà dagli altri Enti coinvolti le relative risorse proprie. Per le risorse da attingere a fonti di trasferimento il Comune responsabile della gestione riceverà gli importi fissati nella scheda di programmazione finanziaria per lo specifico intervento dal Comune capofila nel cui bilancio sono allocate le risorse trasferite da Stato e Regione.

Nel caso riportato alla lettera c), il Comune responsabile del servizio è quello sul cui territorio ricade l'intervento. Tale Comune attingerà alle risorse iscritte nel proprio bilancio in misura di quanto indicato nella scheda di programmazione finanziaria e riceverà le risorse di trasferimento, se ne ricorre il caso, in misura pari agli importi fissati nella scheda di programmazione finanziaria per lo specifico intervento al Comune capofila nel cui bilancio sono allocate le risorse trasferite da Stato e Regione. L'ultimo caso, indicato alla lettera d), prevede la gestione di un servizio o intervento da parte di un Ente diverso dai Comuni dell'ambito territoriale (A.S.L., Asp, Provincia ecc.). In tale circostanza l'Ente in questione riceverà le risorse, così come indicato nella scheda di programmazione finanziaria per lo specifico intervento, dai singoli Comuni in relazione alle loro risorse attribuite a quel servizio o intervento e dal Comune capofila per le quote di risorse trasferite ed assegnate in sede di programmazione all'intervento o servizio in questione.

I flussi finanziari appena descritti avverranno attraverso un sistema di calcolo preventivo e di rendiconto consuntivo. Il trasferimento delle risorse a favore degli Enti titolari dei diversi servizi o interventi avverrà entro 60 giorni dal momento di accredito delle risorse da parte della Regione e comunque in un'unica soluzione per tutti i servizi da realizzare entro il termine dell'anno solare in corso in base alla documentazione sintetica predisposta dall'Ufficio di Piano secondo quanto previsto al successivo articolo 5. Le risorse del Fondo Unico di Ambito vengono assegnate e ripartite in base ai criteri e secondo le modalità ed i tempi previsti al precedente articolo 4 dall'Ufficio di Piano. L'atto con cui viene predisposta l'allocatione delle risorse è predisposto dal Responsabile dell'Ufficio di Piano ed approvato dal Coordinamento Istituzionale. Tale decisione viene formalizzata con apposito verbale da trasmettere, entro 15 giorni dalla seduta di approvazione, ai Comuni facenti parte

del Responsabile dello stesso Ufficio di Piano, i risultati del controllo e della verifica vengono presentati al Coordinamento Istituzionale che ha il compito di ratificarli.

Art.6– Responsabilità e impegni dei Comuni

Per consentire all'Ufficio di Piano di espletare i suoi compiti, secondo quanto previsto al precedente articolo 5, i Comuni dell'ambito territoriale si impegnano a mettere in atto tutte le procedure di controllo e rendicontazione della spesa e di gestione delle risorse seguendo le indicazioni dell'Ufficio di Piano. Nel caso in cui uno o più Comuni non rispettino la previsione di cui al precedente comma, sarà cura del Coordinamento Istituzionale, sentito il Responsabile dell'Ufficio di Piano, prendere i necessari provvedimenti fino alla previsione di sanzioni a carico degli Enti inadempienti.

Art.7 -Modifica e/o integrazione

Il presente Regolamento può essere oggetto di modifica e/o integrazioni in corso di validità con le stesse modalità di approvazione.

Art.8 –Rinvio

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si rinvia alla vigente normativa in materia, nonché ai regolamenti e statuti dei singoli Comuni rientranti nell'Associazione.